



COMUNE DI NISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. del 6 settembre 2023, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000)

N. 41 DEL 04/04/2025

OGGETTO: Ammissione Parziale alla massa passiva. Fascicolo n. 99 - Credito di euro 2.790,22 vantato da "La Rosa Angela"

L'anno duemilaventicinque il giorno 4 del mese di aprile alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Niscemi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 6 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000, con l'intervento dei signori:

COMPONENTI	CARICA	Presente	Assente
Dott.ssa Silvana FASCIANELLA	Presidente	X	
Dott.ssa Caterina Maria MORICCA	Componente	X	
Dott.ssa Ilaria RUSSO	Componente	X	

Partecipa, altresì, alla riunione il vice Segretario Comunale del Comune di Niscemi, Avv. Salvatore Massimiliano Arena, nella qualità di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 27 del 03.04.2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Niscemi;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18 settembre 2023 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione ed al Comune di Niscemi;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 l'Organo Straordinario di

Liquidazione si è insediato in data 19 settembre 2023 come da verbale di pari data;

- con deliberazione n.1 del 19.09.2023, è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con successiva deliberazione n. 9 del 13.11.2023 il termine per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva è stato ulteriormente prorogato di 30 giorni;
- con deliberazione n.11 del 19.12.2023, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;
- con delibera di Giunta n. 117 del 29.12.2023, esecutiva, l'Amministrazione ha aderito alla modalità semplificata di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2021;
- nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

DATO ATTO CHE:

- la Commissione Straordinaria, considerato il numero dei creditori istanti (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 378/1993, ha comunicato ai creditori istanti, con avviso del 2.05.2024 pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata agli atti della Commissione, l'avvio del procedimento di accertamento dei crediti rilevati;
- l'art. 256 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che - in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo straordinario di liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

- l'art. 254, comma 3, del TUEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

DATO ATTO CHE:

- *i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;*

PRESO ATTO CHE:

- la Sig.ra La Rosa Angela, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 29185 del 17.11.2023, ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di € 2.790,22 nei confronti del Comune di Niscemi per il seguente titolo: *“Sentenza del Giudice di Pace di Gela n.83/2021 nel giudizio civile n.691/2019 R.G., munita di formula esecutiva il 16.03.2021 – Risarcimento danni;*
- a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti e come risulta dall'attestazione del debito a firma del Responsabile della Ripartizione competente prot. n. 30038 del 07.11.2024, il credito è ammesso parzialmente alla massa passiva. Il credito, oggetto dell'istanza:
 - viene ammesso per € 2.620,39
 - non viene ammesso per l'ulteriore somma di € 169,83 per le seguenti motivazioni:
 - *€ 142,00 spese di precetto non riconoscibili e conseguentemente € 27,83 per le relative cassa di previdenza e spese generali;*
- di tale ammissione parziale è stato reso edotto il creditore, giusta comunicazione di avvio del procedimento prot. n.7571 del 13.03.2025 trasmesse tramite pec;
- il creditore istante non ha formulato rilievi avverso l'avvio del procedimento di esclusione;

CONSIDERATO CHE

- allo stato degli atti, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di parziale ammissibilità alla massa passiva del presunto credito vantato

dal creditore;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 378/1993;
- art.26, comma 2, del Decreto legge 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

DI AMMETTERE PARZIALMENTE alla massa passiva il presunto credito dell'importo di € 2.620,39 vantato dalla Sig.ra La Rosa Angela, giusta attestazione ex art. 254, comma 4, del T.U.E.L. resa con nota prot n. 30038 del 07.11.2024 dal Responsabile della Ripartizione competente;

DI INCLUDERE il suddetto debito nell'elenco delle passività parzialmente ammesse alla massa passiva definitiva da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno;

DI DARE MANDATO all'Ufficio di Segreteria dell'OSL di notificare al creditore il presente provvedimento;

DI DISPORRE l'inoltro della presente deliberazione, per quanto di eventuale competenza, al Responsabile del Settore competente ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Niscemi;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line del Comune di Niscemi;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Niscemi, dedicata a tutti gli atti dell'O.S.L.;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Fascianella- Moricca-Russo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Archia

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n. del registro in data.....

Lì,

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
